

Sent. n. 100/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79031 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Chiappelli.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane.

RESISTENTE

FATTO

Il ricorrente ha rappresentato di aver prestato
servizio come militare e che l'INPS ha applicato
l'aliquota prevista dall'art 44 del T.U. n. 1092/1973

per il personale civile anziché quella più favorevole chiesta dal ricorrente del 44% prevista dall'art. 54 per il personale militare. Ha richiamato la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite giurisprudenza contabile, e ha concluso chiedendo di condannare il resistente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota percentuale ritenuta di giustizia di cui all'art. 54 del D.p.r. n. 1092/1973 sulla quota retributiva, con condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute e non percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, e con vittoria di spese; in via istruttoria ha chiesto la nomina del ctu.

Con comparsa di costituzione il resistente INPS ha richiamato le sentenze n. 1/2021-QM-Pres-Sez e 12/2021 QM-Sez, delle Sezioni Riunite e le circolari n. 107 del 24 luglio 2021 e n. 199, e ha evidenziato di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva, con il pagamento degli arretrati nel mese di aprile 2023. Ha, quindi, rilevato la cessata materia del contendere. Ha, poi evidenziato l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda

avente a oggetto il riconoscimento dell'aliquota di cui all'art. 54 del D.p.r. n. 1092/1973. Ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto e in subordine per la cessata materia del contendere, e, in ulteriore subordine, per la non debenza del cumulo tra interessi e rivalutazione.

Con note il ricorrente non si è opposto alla cessata materia del contendere e ha insistito per la vittoria delle spese di lite, con distrazione a favore del procuratore antistatario, in virtù del principio della soccombenza virtuale.

Con decreto del 23/02/2023 il giudizio è stato riassegnato.

All'udienza del 28/02/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Flippo Mangiapane per l'INPS si è riportato agli atti e, al termine della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

Alla luce della documentazione in atti, va dichiarata la cessata materia del contendere, in quanto l'INPS ha depositato il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico e ha provveduto al

pagamento degli arretrati, senza contestazione sul punto da parte del ricorrente, che, anzi, ha aderito alla richiesta del resistente relativa alla cessata materia del contendere.

Le competenze legali sono compensate, tenuto conto delle recenti pronunce delle Sezioni riunite, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01.03.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA